

Zurich - to go! Assicurazione matrimonio

Informazione

L'assicuratore è la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA (Zurich) con sede in Mythenquai 2, CH-8002 Zurigo, una società anonima ai sensi della legislazione svizzera.

I diritti e gli obblighi delle parti contraenti sono regolamentati nelle seguenti condizioni generali d'assicurazione (CGA) nonché nelle leggi applicabili, in particolare nella Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Dalle CGA si evincono:

- i rischi assicurati
- la portata della protezione assicurativa
- le esclusioni
- la durata e l'estinzione del contratto d'assicurazione
- gli obblighi in caso di sinistro

Altri diritti e obblighi sono delineati dalla LCA.

Tutti i dati relativi al premio e a eventuali spese sono disponibili su www.zurich.ch/matrimonio.

Zurich ha la facoltà di annullare il contratto dandone disdetta dopo ogni caso di assicurazione per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, se la disdetta viene effettuata al più tardi con il versamento della prestazione. Il contraente può sciogliere il contratto dandone disdetta dopo ogni caso di assicurazione per il quale deve essere erogata una prestazione, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte di Zurich; in tal caso non sussiste alcun diritto al rimborso del premio. Altre possibilità di rescissione del contratto si evincono dalla LCA.

Zurich elabora i dati che emergono dalla documentazione contrattuale o dall'esecuzione del contratto e li utilizza in particolare per la trattazione di casi di assicurazione, per valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in formato cartaceo o elettronico. Nella misura necessaria, Zurich può inoltrare i dati a terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori nonché a società nazionali ed estere di Zurich Insurance Group SA. Inoltre, Zurich può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Il contraente ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente.

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione di matrimonio

Edizione 09/2015

1. Inizio e durata dell'assicurazione

La protezione assicurativa inizia il giorno seguente al pagamento del premio e dura dodici mesi.

2. Validità territoriale

L'assicurazione vale per cerimonie nuziali in Europa.

3. Persone assicurate

Sono assicurate la coppia di sposi registrata al momento della stipulazione del contratto assicurativo e altre persone che partecipano finanziariamente alla medesima cerimonia nuziale.

Possono essere assicurate solo persone private con domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

4. Oggetto dell'assicurazione

È assicurata la cerimonia nuziale celebrata secondo il rito civile e/o religioso. Rientrano tra le cerimonie nuziali assicurate anche i festeggiamenti per la registrazione dei rapporti tra coppie dello stesso sesso.

5. Eventi assicurati

Viene garantita protezione assicurativa qualora uno dei seguenti eventi conduca all'annullamento o all'interruzione del matrimonio, della registrazione o della cerimonia nuziale:

5.1.

- la sposa o lo sposo o uno dei conviventi registrati
 - i congiunti della sposa o dello sposo o di uno dei conviventi registrati (figli, genitori, nonni o fratelli e sorelle [elenco esaustivo]) od
 - i testimoni
- si ammaliano gravemente, si infortunano seriamente o decedono

5.2. La separazione inaspettata della coppia prima della cerimonia nuziale.

5.3. I locali dove si svolgerà l'evento non possono essere utilizzati a causa di un danno provocato da incendio, acqua, un evento naturale o in seguito a una doppia prenotazione. Sono considerati eventi naturali: piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze della persona o delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di massi, scoscendimenti.

5.4. L'arrivo della sposa o dello sposo risp. di uno dei conviventi registrati, dei testimoni o dei congiunti della sposa o dello sposo, risp. di uno dei conviventi registrati (figli, nonni o fratelli e sorelle [elenco esaustivo]) al matrimonio o alla registrazione o alla cerimonia nuziale viene reso impossibile a seguito di eventi naturali, misure amministrative o un guasto o un incidente del veicolo utilizzato per il viaggio.

5.5. La proprietà della sposa o dello sposo risp. di uno dei conviventi registrati viene danneggiata in modo grave a seguito di furto con scasso, danno causato da incendio, acqua o a causa di un evento naturale alla sua abitazione e divenga indispensabile la presenza a casa durante il matrimonio, la registrazione o la cerimonia nuziale.

5.6. Gli organizzatori della cerimonia o altri fornitori di prestazioni commerciali incaricati dello svolgimento della cerimonia nuziale non possono provvedere all'erogazione delle loro prestazioni in seguito a insolvenza.

6. Presupposto della prestazione

Le prestazioni verranno fornite solo se la data del matrimonio civile e/o religioso ovvero per la registrazione della coppia è fissata in maniera definitiva prima del verificarsi del danno assicurato e che esso avvenga nel periodo assicurato.

7. Prestazioni

All'insorgere di un evento assicurato verranno risarciti i costi di storno o gli acconti versati inutilmente, dovuti per legge o per accordo contrattuale.

L'unica avente diritto è la coppia di sposi registrata che, in caso di più persone assicurate, è responsabile della suddivisione delle prestazioni.

Le prestazioni assicurate sono limitate a CHF 20'000.- nel corso dell'intera durata d'assicurazione.

8. Franchigia

La franchigia è pari a CHF 200.- per evento.

Dapprima viene calcolato il danno risarcibile; da cui viene dedotta la franchigia. Solo in seguito viene applicata la limitazione della prestazione.

9. Esclusioni

9.1. Eventi non assicurati

Non vengono fornite prestazioni per danni conseguenti a:

- addii al celibato/nubilato
- gravidanza o nascita, nella misura in cui la data di nascita prevista dal medico cade meno di due mesi dopo la data del matrimonio
- eventi assicurati che alla conclusione del contratto si siano già verificati oppure la cui sopravvenienza era riconoscibile per le persone assicurate alla conclusione del contratto

9.2. Altre esclusioni

Non sono assicurati i danni in seguito a:

- atti temerari (azioni con le quali ci si espone ad un rischio notevole)
- colpa grave e dolo
- disposizione dell'autorità, ad es. detenzione o divieto di lasciare il paese
- eventi bellici e terroristici, disordini di qualunque natura e misure adottate per contrastarli, nonché in seguito a terremoti ed eruzioni vulcaniche, epidemie, pandemie o incidenti atomici

10. Obblighi in caso di sinistro

All'insorgere di un evento assicurato la persona assicurata deve:

- avvisare immediatamente Zurich
Numero 0800 80 80 80
(dall'estero: +41 (0) 44 628 98 98) e
- inoltrare la conferma d'assicurazione ricevuta al momento della stipulazione di contratto assicurativo, le fatture originali dell'evento nonché i documenti che certificano l'insorgere dell'evento assicurato (ad es. certificato medico, costi di annullamento, ecc.)

11. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di disposizioni od obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre nella sanzione quando dalle circostanze risulta che la violazione non è da ritenersi colposa.

12. Diritti verso terzi e altri fornitori di prestazioni

12.1. Se Zurich eroga prestazioni per le quali l'assicurato potrebbe far valere pretese anche nei confronti di terzi o di altri fornitori di prestazioni, tali diritti sono trasferiti a Zurich al momento della fornitura delle prestazioni da parte di Zurich.

12.2. Qualora sussistano diritti verso terzi o altri fornitori di prestazioni, la copertura derivata dal presente contratto si limita alla parte delle prestazioni che eccede le prestazioni di altri contratti.

12.3. Non si fornisce alcuna prestazione per le franchigie di altre polizze d'assicurazione.

13. Foro competente e diritto applicabile

In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l'aveente diritto può scegliere come foro competente:

- Zurigo quale sede principale di Zurich
- il domicilio o la sede del contraente o dell'aveente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, ma non all'estero

Il contratto assicurativo è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge sul contratto di assicurazione (LCA).

14. Comunicazioni

Le comunicazioni inerenti alla presente polizza vanno indirizzate alla Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, «Assicurazione matrimonio», casella postale, CH-8085 Zurigo. Per comunicazioni telefoniche rivolgersi al numero 0800 80 80 80.

15. Elaborazione dei dati

Zurich elabora i dati che emergono dalla documentazione contrattuale o dall'esecuzione del contratto e li utilizza in particolare per la trattazione di casi di assicurazione, per valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in formato cartaceo o elettronico. Nella misura necessaria, Zurich può inoltrare i dati a terzi coinvolti nell'esecuzione del contratto in Svizzera e all'estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori nonché a società nazionali ed estere di Zurich Insurance Group SA. Inoltre, Zurich può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri.

Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA

Avete domande? Rispondiamo volentieri alle vostre domande al numero 0800 80 80 80 o tramite e-mail all'indirizzo: to-go@zurich.ch